

## LO STATUTO DI ITALIA NOSTRA

### ART. 1 DENOMINAZIONE, SCOPO E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'Associazione Italia Nostra APS, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958 n. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.
2. Italia Nostra, associazione di promozione sociale, è ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, non ha scopi di lucro ed ha durata indeterminata.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del d.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### ART. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede in Roma.
2. L'Associazione si articola in Sezioni con almeno 15 (quindici) Soci e in Consigli regionali. Può istituire, su deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, Uffici di corrispondenza e rappresentanza all'estero nonché strutture operative sul territorio nazionale o all'estero, finalizzate allo svolgimento di attività progettuali funzionali ai propri scopi.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 3 OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di garantire il riconoscimento dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale.
2. Le finalità associative sono raggiunte mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), g), i), k) e z) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
3. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione in particolare potrà:

- a. promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;
- b. contribuire alla crescita della consapevolezza ambientale e del rispetto della natura da parte dei cittadini e delle imprese;
- c. stimolare l'applicazione delle leggi di tutela e promuovere l'intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l'adeguata fruizione;
- d. promuovere l'adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell'art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea e del Consiglio d'Europa;
- e. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
- f. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
- g. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione;
- h. promuovere l'acquisizione da parte dell'Associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse;
- i. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- j. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
- k. contribuire alla ricerca scientifica e favorire una conoscenza scientifica diffusa nelle materie in cui opera;
- l. promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali per la conservazione e la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e ambientale;
- m. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e la costituzione di appositi gruppi di giovani, in particolare, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del territorio;

n. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell'Associazione;

o. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;

p. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;

q. realizzare tutte le iniziative anche sul piano giudiziario per la difesa del patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale, ambientale, in conformità al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 20 febbraio 1987, adottato in forza dell'art. 13, 1 e 2, della legge 8 luglio 1986 n. 349 od in forza di altre norme vigenti.

4. Le attività sono svolte nell'interesse della collettività in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che l'organo di amministrazione ne documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal d.lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi.

#### ART. 5 SOCI

1. Possono diventare Soci tutte le persone fisiche di maggiore età e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e ne facciano richiesta in conformità alle norme di legge e dello statuto sociale.

2. Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie dei soci.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 117/2017.

4. La domanda di iscrizione può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione o presso una Sezione, corredata dalla scheda anagrafica, dal pagamento

della quota sociale e dal parere della Sezione sull'accettazione della domanda. La Sezione provvede a trasmettere tempestivamente la domanda presso la Sede centrale.

5. L'ammissione e l'esclusione degli associati è informata a criteri di democraticità, di non discriminazione e di effettiva partecipazione. Pertanto, hanno diritto di conseguire la qualità di socio tutti coloro che ne facciano domanda dichiarando di condividere le finalità e gli scopi che l'Associazione si propone di conseguire, impegnandosi, in caso di ammissione, ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione nonché le norme di legge applicabili.

6. L'Organo preposto all'esame della domanda di ammissione dell'aspirante Socio è la Giunta nazionale dell'Associazione che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni di calendario dalla richiesta di ammissione. Decorso detto termine senza che sia stata emessa una pronuncia la domanda si intenderà accettata. L'acquisizione dello stato di socio è subordinata al pagamento della quota associativa, che deve essere effettuato contestualmente alla richiesta o rinnovo dell'iscrizione, salvo restituzione in caso di diniego.

7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa deliberazione dovrà essere adeguatamente motivata.

8. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio può presentare ricorso ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 117/2017 al Collegio dei Probiviri che, sentito l'interessato, la Sezione competente e, ove lo ritenga necessario il Presidente nazionale o un suo delegato, delibera con provvedimento definitivo.

9. Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell'Associazione.

10. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

11. Il Socio in regola con il pagamento della quota associativa stabilita può in ogni momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta della quale sia accertabile il ricevimento indirizzata al Presidente nazionale pro-tempore. Il recesso diviene efficace dal momento del ricevimento della comunicazione e non dà diritto al Socio di ricevere in restituzione né la quota associativa né alcuna altra somma versata liberamente all'Associazione. Il recesso non esime il socio dal rispetto delle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

## ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno pari diritti e pari doveri.
2. Tutti i Soci hanno diritto di voto e sono, in linea di principio e con le modalità previste dal presente Statuto, eleggibili alle cariche sociali.
3. Ogni prestazione a favore dell'Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito. Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate e in nessun caso eccedere i costi effettivamente sostenuti che saranno rimborsati per l'importo e seguendo le modalità disposte dal Consiglio direttivo nazionale.
4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, a norma dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 117/2017 formulando la richiesta per iscritto all'Organo che ne cura la tenuta il quale prenderà in considerazione la richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa consentendone la consultazione presso la sede legale alla presenza di un addetto con le modalità previste in apposito regolamento.
5. I Soci dell'Associazione hanno il dovere di: – rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni; – rispettare le delibere degli organi sociali; – partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie; – versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo nazionale; – non arrecare danni morali o materiali all'Associazione, nè assumere comportamenti o effettuare comunicazioni non consoni alla corretta gestione delle relazioni interne all'Associazione e alla sua immagine.

## ART. 7 PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ART. 8 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: – quote sociali; – contributi privati; – proventi derivanti da attività istituzionali o strumentali e secondarie, – contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche; – contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti.

2. Tutti i proventi dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o strumentali e secondarie espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta, utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

3. L'Associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione redige e deposita il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ai sensi di legge.

#### ART.9 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d.lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è, altresì, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5. L'Associazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### ART. 10 SCRITTURE E LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del d.lgs. 117/2017 l'Associazione tiene un registro dei volontari a norma dell'art. 17 del d.lgs. 117/2017. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni è tenuto a cura dei rispettivi Organi. Laddove consentito dalla legge, i libri sociali possono essere tenuti in formato digitale.

#### ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo nazionale;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo che svolge la funzione di revisione legale dei conti, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri.

#### ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI COMPETENZE

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto che risultino iscritti nel libro soci nell'esercizio sociale da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione della stessa Assemblea.

2. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo nazionale, dell'Organo di Controllo, dell'Organo che svolge la funzione di revisore legale dei conti e del Collegio dei Probiviri di cui al precedente articolo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto dalla legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione dell'attività svolta;
- la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in sessione ordinaria, ogni quattro esercizi in occasione dell'approvazione del bilancio, per deliberare la nomina degli Organi sociali e specificamente: il Consiglio direttivo nazionale; l'Organo di Controllo; l'Organo che svolge la funzione di revisione legale dei conti, laddove necessario e laddove la medesima funzione non sia svolta dall'Organo di controllo; il Collegio dei Probiviri.

5. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e per promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

6. L'Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo delibera il Consiglio direttivo nazionale, ovvero su richiesta dell'Organo di controllo o di quello di revisione legale dei conti, se nominato, o di almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

7. L'Assemblea straordinaria dei Soci, oltre a quanto sopra indicato delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

#### ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI FUNZIONAMENTO

1. Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, c.c.

2. Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite e deliberano con i quorum fissati dagli artt. 29 e 30 del presente statuto.

3. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso pubblicato sul bollettino online o cartaceo dell'Associazione e/o mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione contenente l'ordine del giorno della riunione, almeno quindici giorni prima della data di prima o unica convocazione.

4. L'Assemblea può essere convocata e tenuta in modalità di audio-videoconferenza e/o mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione che assicurino la possibilità di partecipazione di tutti i Soci, la verifica della loro identità, la loro possibilità di esprimere il voto.



5. La partecipazione da remoto deve avvenire tramite sistemi di identificazione digitale certificati o con sistemi che consentano comunque l'identificazione in tempo reale dei partecipanti.

6. Il verbale dell'assemblea, viene sottoscritto dal Presidente, o suo delegato, e dal Segretario dell'assemblea e dal notaio, quando incaricato, con firma digitale e contiene le indicazioni necessarie a documentare la corretta conduzione dell'assemblea.

#### ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio direttivo nazionale è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni quattro esercizi finanziari, in sede di Assemblea.

2. Il Consiglio direttivo nazionale governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

3. Il Consiglio direttivo nazionale deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

4. Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, decadrà l'intero Organo e dovrà essere convocata, entro trenta giorni dall'intervenuta decadenza, un'Assemblea da tenersi non oltre i successivi sessanta giorni, per la nomina del nuovo Consiglio direttivo nazionale.

5. I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.

6. I membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

7. In caso di interruzione del mandato il membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato del Consigliere uscente. In assenza di nominativi, il membro del Consiglio uscente viene sostituito attraverso l'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

8. Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano con voto consultivo, non vincolante, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati. Nel caso in cui all'ordine del giorno del Consiglio nazionale siano iscritti argomenti di prevalente interesse regionale, il Presidente chiede preventivamente ai Presidenti dei Consigli regionali interessati di esprimersi con un voto sulle relative delibere. Il Consiglio nazionale può assumere deliberazioni difformi da quelle della maggioranza assoluta dei Presidenti dei Consigli regionali chiamati al voto solo con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Il Consiglio direttivo nazionale:

- a. elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva e nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
- b. attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c. predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;
- d. determina la politica dell'Associazione;
- e. esercita i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
- f. approva i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell'Associazione;
- g. delibera l'assenso alle costituzioni di Sezioni e la loro competenza territoriale, valutata la rispondenza dell'atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell'Associazione, e valutato altresì il parere del Consiglio regionale e della Sezione già competente territorialmente;
- h. delibera l'assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell'atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione, indicando le Sezioni comprese nell'ambito territoriale di competenza;
- i. provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell'Associazione;
- l. approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
- m. approva la proposta di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, nonché la relazione sull'attività dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea annuale dei Soci;
- n. può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;
- o. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico, nel rispetto dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017;
- p. stabilisce l'ammontare delle quote associative.

10. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno, su convocazione scritta del Presidente e ogni qual volta 7 dei suoi membri ne facciano richiesta precisando le materie da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale. Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

11. Le riunioni del Consiglio direttivo nazionale possono essere convocate e svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione di video-audio conferenza che garantiscano la corretta identificazione degli intervenuti e consenta ai Consiglieri di partecipare alla discussione e alla deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

12. Il Consigliere che non partecipi, senza motivare la propria assenza con un giustificato motivo che comprovi l'impossibilità ad intervenire, a tre sedute consecutive del Consiglio, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

13. È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo nazionale per deliberare: - lo scioglimento di Consigli Regionali e la nomina di un delegato temporaneo in caso di gravi inadempienze gestionali, - lo scioglimento di Sezioni e la nomina di un delegato temporaneo in caso di gravi inadempienze gestionali; - il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15. I Consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, ne chiedono l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, a norma del comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 117/2017 indicando che la rappresentanza dell'Associazione è attribuita al Presidente nazionale e, in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente vicario dallo stesso individuato.

#### ART. 15 GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nazionale.

2. La Giunta esecutiva è composta in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti. Il mandato è di quattro anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza del medesimo.

3. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno ed esercita:

a. le funzioni di gestione ordinaria dell'Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall'Assemblea;

b. le funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell'Associazione;

c. le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale di cui, in caso di urgenza, assume le funzioni. In quest'ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua prima riunione successiva.

4. Le riunioni possono svolgersi in presenza o mediante sistema elettronico a distanza che garantisca una efficace partecipazione, precisandolo nella convocazione.

5. La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### ART. 16 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione, della quale dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del Segretario generale.
2. Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente vicario, scelto dal Presidente tra i vicepresidenti eletti dal Consiglio direttivo nazionale. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli regionali, o loro delegati, per l'esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifiche tematiche riguardanti l'Associazione.
3. Il Presidente predispone l'ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale.

#### ART. 17. SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente secondo le modalità dell'art. 14 e non ha un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio medesimo e può essere riconfermato.
3. Spetta al Segretario generale: – sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell'Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio, in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale; – impostare la gestione amministrativa dell'Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all'esame degli organi statutari e alla loro approvazione; – garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino; – coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.
4. Il Segretario generale partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o commissione dell'Associazione, esclusi l'Organo di controllo, quello della Revisione legale dei conti e il Collegio dei Probiviri. Nelle situazioni di mancata nomina del Segretario generale, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Presidente.

#### ART. 18 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora lo ritenga opportuno.

2. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

3. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: – un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure – un soggetto iscritto all'ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure – un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

5. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: – soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure – soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure – soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### ART. 19. INELEGGIBILITÀ E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'Ufficio:

a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

c. coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d. coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e. coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

#### ART. 20 DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto di durata della sua carica.

2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

#### ART. 21 COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo:

a. vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c. vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili;

d. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e. esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;

g. può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo

al Consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

6. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei controllori più anziano di età.

7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

9. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

10. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che: - sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

#### ART. 22 COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

I componenti dell'Organo di Controllo e coloro che esercitano la funzione di revisione legale hanno diritto al compenso stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

#### ART. 23 ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE

1. Al superamento delle soglie previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. 117/2017, qualora la relativa funzione non venga svolta dall'Organo di Controllo, è istituito il Revisore Legale dei Conti, che può essere collegiale o monocratico.

2. L'Assemblea nomina il Revisore Legale dei Conti che deve essere scelto, nell'ambito dei revisori contabili.

3. Al Revisore legale dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione dell'Associazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione al bilancio di esercizio di ogni anno.

4. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica quattro esercizi e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

5. Il compenso del Revisore Legale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina

#### ART. 24 RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 Codice del Terzo Settore.

#### ART. 25 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni quattro esercizi ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il Collegio dei Probiviri deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

3. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.



4. Il Collegio dei Probiviri, oltre ad esaminare e a pronunciarsi sulle domande degli aspiranti soci già rigettate dai Consigli direttivi sezionali, si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando la censura o la sospensione o l'espulsione del Socio.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.

6. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.

7. I Probiviri sono rieleggibili.

#### ART. 26 SEZIONI E CONSIGLI REGIONALI

1. Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.

2. Le Sezioni e i Consigli regionali operano sulla base delle finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell'Associazione e dai regolamenti-tipo deliberati dal Consiglio direttivo nazionale. Eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio direttivo nazionale. La durata del mandato degli organi gestionali delle Sezioni e dei Consigli regionali è di norma coincidente con quella degli organi gestionali nazionali.

3. Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano le azioni di interesse dell'Associazione nel territorio di competenza, si relazionano con le istituzioni e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio di competenza nel rispetto dei principi e dei programmi nazionali dell'Associazione, sottopongono agli organi nazionali i ricorsi in giudizio riferiti al territorio di competenza, gestiscono le risorse dell'Associazione presenti sul territorio di competenza.

4. Le Sezioni e i Consigli regionali non hanno autonomia giuridica né fiscale.

5. Le riunioni dei Consigli direttivi delle Sezioni e dei Consigli regionali possono svolgersi, oltre che in presenza, anche mediante strumenti elettronici che garantiscano la possibilità di effettiva partecipazione di tutti i componenti e la loro facoltà di intervenire e di esprimersi nonché, se del caso, di prendere visione di documenti condivisi.

6. Il Consiglio direttivo delle Sezioni deve essere composto in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

6. Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell'ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell'Associazione contribuendo a definirne le scelte di politica culturale.

7. I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione.

8. Il Presidente nazionale può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto dell'Associazione.

#### ART. 27 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale approva la relazione sull'attività svolta, la bozza di bilancio di esercizio e, se redatto, del bilancio sociale dell'anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo e dell'Organo della revisione legale dei conti se nominato, per le parti di loro rispettiva competenza, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal Codice del terzo settore.
4. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.
5. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione sull'attività svolta o in un'annotazione in calce al rendiconto finanziario o nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

#### ART. 28 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 29 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI PER LE MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei Soci.

#### ART. 30 SCIoglimento ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l'Assemblea può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nominando il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo

dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

#### ART. 31 RINVIO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, dal Codice civile e dalla ulteriore legislazione, ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 32 NORMA TRANSITORIA

In sede di prima attuazione del presente statuto si approva la presente norma transitoria di estensione a quattro esercizi dal loro insediamento della durata in carica di tutti gli organi nazionali, regionali e delle sezioni.